



CITTA di MAGENTA

Settore finanziario e amministrativo

SPETT.LE

Sindaco Chiara Calati

Vice Sindaco Simone Gelli

Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano

Capogruppo Progetto Magenta

OGGETTO: interpellanza indicatore di tempestività dei pagamenti

Con riferimento all'interpellanza Protocollo N. 0008247 del 19/02/2019 presentata da Silvia Minardi capogruppo Progetto Magenta si comunica l'avvenuta e regolare pubblicazione della documentazione di cui all'oggetto sul sito web del Comune di Magenta al seguente link:

<https://trasparenza.comune.magenta.mi.it/sezioni/indicatore-di-tempestivit-dei-pagamenti/>

Il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti rispetta le indicazioni contenute nella Circolare 22 del 22/07/2015 avente ad oggetto "Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" e di seguito sinteticamente richiamate.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), si fonda sui seguenti elementi:

- a numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- a denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- "*giorni effettivi*", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- "*data di pagamento*", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- "*data di scadenza*", i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la direttiva 2011/17/UE del 16/02/2011 sui tempi di pagamento) ossia

trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);

- *"importo dovuto"*, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Si ricorda che non rientra nella anzidetta definizione di "importo dovuto" l'imposta sul valore aggiunto - IVA, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment", di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, ricorrendone i presupposti, pone a carico della pubblica amministrazione committente - a far data dal 1° gennaio 2015, fatte salve le precisazioni esposte nelle circolari diramate dall'Agenzia delle entrate, n. I/E e n. 15/E, rispettivamente del 9 febbraio e del 13 aprile 2015 alle quali si rimanda.

Si precisa, infine, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali deve essere riferito all'amministrazione nel suo complesso e non alle singole articolazioni funzionali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
Dott. Davide Fara

Il presente documento, redatto in formato elettronico è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 82